

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Fusione inversa e riporto delle perdite: quando ricorrere all'interpello disapplicativo - pag. 2
- Rivalutazione beni d'impresa: efficacia fiscale con sostitutiva del 3% - pag. 4
- Contributo a fondo perduto nei centri storici: domande dal 18 novembre - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Assenze dei lavoratori per Covid-19: come gestirle e con quali costi per le aziende - pag. 17
- Divieto di licenziamento: sanzioni per le aziende non in regola. Cosa fare per evitarle - pag. 27
- Sospensione contributiva e fiscale con regole diverse nel decreto Ristori bis - pag. 31

FINANZIAMENTI

- Sport bonus 2020: ultimo giorno per presentare le domande - pag. 35

IMPRESA

- Enti del Terzo settore: riaperti i termini per le modifiche statutarie - pag. 36
- Innovazione digitale: convenzione MEF-SACE per la disciplina dell'attività istruttoria - pag. 38
- Start-up: la cancellazione d'ufficio blocca la re-iscrizione - pag. 39
- Indice di leva finanziaria: escluse dal calcolo le esposizioni verso la banca centrale - pag. 39
- Rapporto Censis: PMI a rischio chiusura a causa dell'epidemia - pag. 40

IN EVIDENZA

Assenze dei lavoratori per Covid-19: come gestirle e con quali costi per le aziende

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Quarantena amministrativa disposta da un Ente pubblico (ad esempio Regione o Comune), "scolastica" dei figli studenti minori di 16 anni e sanitaria in quanto ordinata dal Dipartimento di prevenzione della ASL. Ed ancora, assenza del lavoratore con figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado che ha sospeso l'attività didattica in presenza perché situata nella zona rossa. Il panorama delle casistiche che il datore di lavoro deve affrontare nella gestione delle assenze Covid sono tantissime. Come orientarsi? Se ne parlerà nel corso del Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 17 novembre 2020.

In questi ultimi mesi, numerose imprese sono state disposte da un Ente pubblico (ad esempio la Regione o il Comune), attraverso la chiusura di una zona particolarmente contagiosa; piuttosto che le assenze imposte dalla quarantena "scolastica" dei figli minori di 16 anni, o anche dalla quarantena amministrativa la quarantena sanitaria 🚫🚫🚫

Divieto di licenziamento: sanzioni per le aziende non in regola. Cosa fare per evitarle

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il decreto Ristori proroga fino al prossimo 31 gennaio il divieto dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. In caso di sua inosservanza, gli ispettori del lavoro possono emettere una disposizione, concedendo al datore di lavoro un termine per revocare il licenziamento. L'inottemperanza alla disposizione espone l'azienda all'applicazione di una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro, non diffidabile. Datore di lavoro e lavoratore possono comunque raggiungere un accordo finalizzato all'accettazione del provvedimento di licenziamento. Se ne parlerà nel corso del Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 17 novembre 2020.

Con i commi 9, 10 e 11 dell'art. 12 del **decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)**, è stato prorogato al **prossimo 31 gennaio**, lo stop ai **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** che ci ha accompagnato durante tutta la crisi pandemica. Prima di entrare nel merito delle questioni affrontate nei commi sopra indicati, ritengo necessario, da subito, sottolineare una forte diversità con la proroga, da ultimo, inserita nel decreto Agosto 🚫🚫🚫

Fisco

Operazioni straordinarie

Fusione inversa e riporto delle perdite: quando ricorrere all'interpello disapplicativo

di Primo Ceppellini, di Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Sono molti i contribuenti che ricorrono all'interpello disapplicativo, in particolare nelle operazioni di fusione e di scissione, per poter riportare perdite pregresse, eccedenze di interessi passivi e di ACE. Le diverse risposte rese in proposito dall'Agenzia delle Entrate hanno, tuttavia, una valenza limitata al singolo caso concreto prospettato dall'interpellante. Società che si trovano in condizioni identiche non possono optare autonomamente per il riporto delle perdite (o delle eccedenze di interessi passivi o di ACE) sulla base di una semplice applicazione analogica: dovranno necessariamente passare attraverso un interpello disapplicativo. Il riferimento agli interpelli precedenti può essere, però, un utile supporto per verificare il modo migliore di strutturare la propria richiesta.

L'interpello disapplicativo è una facoltà a cui ricorrono diversi contribuenti, segnatamente in caso di **operazioni di fusione**. La norma istitutiva (art. 11, comma 2, della legge n. 212/2000) prevede infatti che "il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi."

Nelle operazioni di fusione (così come in quelle di scissione) la norma di cui si invoca la disapplicazione è l'art. 172, comma 7, del TUIR, che **condiziona** la possibilità di **riportare** posizioni soggettive (**perdite** precedenti, **eccedenze di interessi passivi** e di **ACE**) al superamento di **test di vitalità** e alla presenza di un patrimonio netto significativo.

Negli ultimi tempi, vi è stato un massiccio ricorso a questo strumento nel caso di fusione inversa (strumento tipicamente adottato come parte finale delle operazioni di acquisizione mediante indebitamento). Le risposte più recenti sono: [13 febbraio 2020, n. 57](#); [6 marzo 2020, n. 88](#); [3 aprile 2020, n. 101](#); [2 ottobre 2020, n. 430](#).

La valenza di queste prese di posizione (tutte favorevoli al contribuente) è però limitata al singolo caso concreto prospettato dall'interpellante; società che si trovano in condizioni identiche non possono optare autonomamente per il riporto delle perdite (o delle eccedenze di interessi passivi o di ACE) sulla base di una semplice applicazione analogica: dovranno necessariamente passare attraverso un **interpello disapplicativo**. Per questo motivo, il riferimento agli interpelli precedenti può essere un utile supporto per verificare il

modo migliore di strutturare la propria richiesta.

Fusione inversa post operazione di acquisizione

Nella risposta 13 febbraio 2020, n. 57 l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva a un interpello disapplicativo riguardante la possibilità di riportare perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE nell'ambito di una fusione.

Nel caso specifico, si trattava della prassi più comune seguita dagli operatori, che consiste nella creazione di una società veicolo che opera l'acquisizione, seguita dalla fusione inversa della società veicolo stessa nella società target. Come frequentemente accade, si verifica il mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 172, comma 7, TUIR perché il veicolo è una società neocostituita e non supera né il limite quantitativo né il test di vitalità economica.

Cionondimeno, l'Agenzia pone l'accento sul fatto che nel caso concreto non si è verificato **alcun comportamento elusivo** finalizzato al commercio di società prive di operatività (c.d. "**bare fiscali**"), ma la mera applicazione della disposizione prevista dall'art. 2501-bis del Codice civile per le c.d. "fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento".

Questa impostazione è stata confermata anche in una presa di posizione più recente (risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 430).

Mancanza di costi per il personale

Alcune risposte hanno confermato la possibilità di **riportare le perdite fiscali**, nell'ambito di un'operazione di fusione, anche se la società non supera il test di vitalità sui costi del personale, che risultano pari a zero.

In un primo caso, la società non aveva personale perché aveva concesso in affitto la propria azienda; a questo proposito, l'istante ha documentato la presenza di

personale e di relativi costi (in grado di superare i test) in capo alla società terza affittuaria (risposta a interpello 6 marzo 2020, n. 88).

In un secondo caso specifico, una delle due società partecipanti alla fusione non poteva applicare il test di vitalità in quanto negli ultimi mesi la società aveva esternalizzato molti costi amministrativi mediante scorporo di un ramo di azienda (risposta a interpello 3 aprile 2020, n. 101).

Nello stesso senso troviamo una risposta ad un interpello presentato a inizio anno (risposta a interpello 13 febbraio 2020, n. 57).

L'elemento che accomuna queste risposte e che caratterizza le operazioni che son state assoggettate al

vaglio dell'Agenzia è la **reale motivazione economica sottostante**. Nelle varie risposte, infatti, l'Agenzia rileva che non si è in presenza di commercio di "bare fiscali" finalizzato solo alla monetizzazione delle perdite e delle eccedenze riportabili.

Patrimonio netto non capiente

Segnaliamo infine che in una risposta (3 aprile 2020, n. 101) viene ammesso il riporto delle perdite anche quando non risulta sufficiente l'importo del **patrimonio netto contabile**. Nell'ipotesi prospettata, infatti, l'interpellante ha dimostrato che la riduzione del patrimonio era imputabile a costi straordinari non ricorrenti.

Fisco

Con o senza esercizio solare

Rivalutazione beni d'impresa: efficacia fiscale con sostitutiva del 3%

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

Rispetto alle precedenti edizioni, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni disposta dal decreto Agosto contiene importanti novità: la possibilità di rivalutare un singolo bene e di scegliere se la rivalutazione debba avere valenza civilistica oppure valenza civilistica e fiscale. Tale scelta produce effetti ai fini delle imposte differite, come si legge nella bozza in consultazione della Fondazione OIC. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio è oneroso e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%. Con la conversione in legge del decreto Agosto, infine, è stato chiarito che la rivalutazione per le imprese con esercizio "a cavallo" è collegata all'approvazione del relativo bilancio.

Anche il 2020 è caratterizzato da una "nuova" legge di **rivalutazione** per i **beni d'impresa** e le **partecipazioni**.

La rivalutazione 2020 è stata disposta dal **decreto Agosto** e presenta diversi vantaggi rispetto alle precedenti discipline di rivalutazione. La rivalutazione esce dalle maglie delle categorie omogenee, difatti, si potrà **rivalutare anche un singolo bene**; potrà avere **valenza civilistica** ovvero "a pagamento" un riconoscimento fiscale del maggior valore fiscale versando un'imposta sostitutiva in misura "ridotta" del 3%; potrà essere eseguita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile (art. 2426) e alle norme speciali e dovrà essere esposta nell'Inventario e in Nota integrativa.

Leggi anche

- Rivalutazione dei beni d'impresa alla prova della convenienza

- Rivalutazione dei beni d'impresa: nuove regole con nuove opportunità

La nuova rivalutazione disciplinata dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, acquisisce un'importante integrazione in sede di conversione in legge n. 126/2020, con riferimento anche all'operatività per le **imprese con esercizio "a cavallo"** le quali potranno eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se la relativa approvazione avviene dopo il 14 ottobre 2020.

Leggi anche Rivalutazione beni d'impresa anche con esercizio a cavallo: a quali condizioni

Gli effetti della rivalutazione nel bilancio meritano una riflessione anche con riferimento al **risparmio fiscale correlato**: basti pensare che i maggiori valori "fiscali" avranno rilevanza per i soggetti con esercizio "solare":

- **dal 2021** per le quote di ammortamento e il plafond per le spese di manutenzione secondo i nuovi "maggiori valori";

- **dal 2024** per considerare il riconoscimento del costo ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze.

I beneficiari della rivalutazione

I beneficiari della nuova rivalutazione sono le imprese assoggettate a IRES e, precisamente, le **società di capitali** e **gli enti commerciali** - indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR - che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Nota bene

Per espressa previsione normativa, con il richiamo specifico all'art. 15 della legge n. 342/2000, si apre la porta alla rivalutazione anche alle **imprese individuali**, alle **società in nome collettivo**, in **accomandita semplice** ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.

I beni rivalutabili

Oggetto dell'agevolazione sono i beni di impresa e le partecipazioni, di cui alla Sezione II del capo I della legge n. 342/2000, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (c.d. immobili merce).

I beni oggetto di rivalutazione devono figurare:

- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari;

- nel bilancio dell'esercizio precedente, per i soggetti con esercizio a cavallo.

La rivalutazione può essere effettuata **distintamente per ciascun bene**, dunque, è possibile rivalutare un singolo bene e non tutti i beni della stessa categoria.

L'imposta sostitutiva della rivalutazione

In capo alla società è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP di eventuali addizionali nella misura del:

- **10%** per l'**affrancamento**, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione;

- **3%** dei beni ammortizzabili e non ammortizzabili per il riconoscimento fiscale del **maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni**.

Un **risparmio** rispetto alla precedente disciplina, aggiornata dalla legge di Bilancio 2020, come modificata dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), in cui l'aliquota prevista era del:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un massimo di **tre rate** da pagarsi:

- la **prima rata** entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le **altre rate** entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere **compensati con F24**.

Quando eseguire la rivalutazione

La rivalutazione 2020, sotto il **profilo temporale** presenta il seguente quadro:

- per i soggetti con **esercizio coincidente con l'anno solare**, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 dell'art. 110, ovvero nel **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**;

Per i soggetti solari la rivalutazione sarà fatta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

- per le imprese con **esercizio a cavallo** la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2019 se approvato successivamente al 14 ottobre 2020** - vale a dire dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione - a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Per i soggetti con esercizio a cavallo (ad esempio esercizio sociale dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020 con approvazione entro 180 giorni), se la data di approvazione cade dopo il 14 ottobre 2020, la rivalutazione è ammessa.

Rivalutazione civilistica e/o fiscale

Le imprese possono scegliere che valenza dare alla rivalutazione disposta ai sensi dell'art. 110 del decreto Agosto, vale a dire se la rivalutazione ha un'**efficacia solo civilistica** ovvero **civilistica e fiscale**.

In questo secondo caso, emergono rilevanti aspetti

sotto il profilo tecnico-contabile che è opportuno dettagliare, evidenziando anche quanto esplicitato nella bozza di consultazione del **Documento Interpretativo n. 7** pubblicato dalla Fondazione OIC.

Leggi anche Rivalutazione beni d'impresa: le regole contabili da applicare

Se la rivalutazione 2020 ha una valenza:

a) **solo civilistica**, la rivalutazione determinerà l'insorgenza di una "differenza temporanea" tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Pertanto:

- alla data della rivalutazione si dovranno iscrivere le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto;
- negli esercizi successivi, le imposte differite andranno riversate a Conto Economico in misura corrispondente al realizzo del "maggior valore" - attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore - (OIC 25).

b) **civilistica e fiscale**, l'impresa per il riconoscimento "fiscale" del maggior valore dovrà pagare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Attenzione

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per i maggiori valori iscritti nell'attivo, riconosciuti anche ai fini fiscali, secondo il documento OIC, per l'impresa:

- alla data della rivalutazione non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari al valore fiscale (la rivalutazione è effettuata dopo gli ammortamenti); pertanto, la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione;
- nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell'OIC 25, allorché si generano differenze temporanee.

Ciò precisato, essendo la **decorrenza fiscale** della rivalutazione 2020 quella dell'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare i maggiori valori avranno efficacia a decorrere dal **periodo d'imposta 2021**, ovvero dall'esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione stessa, vale a dire il bilancio 2020.

Il riconoscimento "fiscale" nel 2021 dei maggiori valori avrà effetti immediati ai fini del:

- calcolo delle quote di ammortamento, se la

rivalutazione è anche fiscale l'ammortamento non comporterà contabilmente un disallineamento temporaneo, ma i riflessi saranno evidenti nel modello Redditi 2022;

- calcolo della deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;

- test di operatività delle società di comodo.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, invece, ci sarà un effetto differito, visto che si dovrà fare riferimento **al costo del bene prima della rivalutazione** - se l'operazione di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore avviene in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Dunque, per i soggetti con esercizio "solare" la rivalutazione sarà efficace dal 1° gennaio 2024.

La rivalutazione e le altre disposizioni

L'art. 110 del decreto Agosto stabilisce (comma 7) l'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione.

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni di cui:

- agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000 e dei relativi decreti attuativi del MEF n. 86 e n. 162 del 2001;

Il riallineamento (art. 14, comma 1, legge n. 342/2000) secondo cui si prevede il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio è applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi

contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-*bis* del TUIR. In tale fattispecie, l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva del 3%, dovrà essere vincolata una "riserva in sospensione d'imposta", e potrà essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

- all'art. 1, commi 475, 477 e 478 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005).

Il richiamo alla legge n. 342/2020 per le regole di funzionamento delinea alcuni aspetti fondamentali della rivalutazione, secondo cui il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dovrà essere:

- destinato a **incremento di capitale sociale**

oppure

- iscritto in un'apposita **riserva in sospensione d'imposta**, titolata con il riferimento alla norma relativa alla rivalutazione eseguita.

Se tali riserve sono:

- **distribuite ai soci**, le somme versate, incrementate dell'imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società che quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta sostitutiva pagata;
- **utilizzate per la copertura di perdite**, non è possibile dar luogo a distribuzione di utili prima di aver reintegrato la riserva medesima.

Infine, le norme citate dispongono che l'importo corrispondente ai **maggiori valori** vada imputato a una riserva in sospensione di imposta.

Fisco

Approvato il modello

Contributo a fondo perduto nei centri storici: domande dal 18 novembre

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

A partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza Covid 19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto. Le domande possono essere inviate tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del 12 novembre 2020, l'Agenzia ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione. Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.

Tutto pronto per il **contributo a fondo perduto** per i **centri storici**. Con il provvedimento n. 352471 del 12 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'art. 59 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto).

Preleva

- il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici
- le istruzioni per la compilazione

Chi sono i soggetti beneficiari

L'art. 59, comma 1, del decreto Agosto ha previsto l'erogazione di un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei **centri storici** (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad **alta presenza di turisti stranieri**.

Leggi anche Ristoranti e negozi dei centri storici: in arrivo nuovi contributi a fondo perduto

Si tratta in particolare dei **29 comuni** indicati nelle istruzioni allegate al nuovo modello per la compilazione dell'istanza: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

Come previsto dal decreto Agosto, questi comuni hanno registrato prima dell'emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- per i comuni capoluogo di provincia, in numero **almeno tre volte superiore** a quello dei **residenti** negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in

numero **pari o superiore a quello dei residenti** negli stessi comuni.

Il contributo spetta solo se l'impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città appena indicate e solo se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi richiamati, realizzati nei centri storici dei prescritti comuni, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Il contributo spetta anche in assenza di quest'ultima condizione per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nei centri storici sempre dei comuni individuati.

Quali sono i dati del soggetto richiedente

Nell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici deve essere indicato in primo luogo il **codice fiscale del soggetto**, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e va specificato se si è **erede** che prosegue l'attività del *de cuius* (con indicazione del codice fiscale del *de cuius*).

Inoltre, deve essere indicato se i **ricavi o compensi dell'anno 2019** sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro.

Nell'istanza deve essere anche indicato se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

Deve essere riportato l'**ammontare del fatturato** e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi che svolgono attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni soprarichiamati.

Tra i dati, è necessario riportare anche il **codice IBAN** su cui dovrà essere accreditato il contributo, che deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.

Come presentare l'istanza

A partire **dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021** è possibile richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l'apposito servizio web nell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale "Fatture e corrispettivi". Durante il periodo in cui è possibile la presentazione dell'istanza, in caso di **errore**, è possibile presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile presentare una **rinuncia** all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Occorre evidenziare che la rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell'istanza.

Dopo la presentazione dell'istanza è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente, è rilasciata una **seconda ricevuta** che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Erogazione del contributo

Il pagamento del contributo sarà effettuato con **accredito sul conto corrente del beneficiario** riportato nell'istanza. Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° luglio 2020. L'Agenzia delle Entrate, per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

I controlli

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate esegue una serie di **controlli** sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Laddove dai controlli emerge che il **contributo** sia in tutto o in parte **non spettante**, l'Agenzia delle Entrate deve procedere alle attività di recupero e, inoltre, in caso di **indebita percezione** del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 316-ter c.p., laddove ne ricorrano i presupposti.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può **regolarizzare** la propria posizione, **restituendo spontaneamente** quanto ricevuto e relativi interessi.

Qual è l'ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

- **15%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di **400.000 euro**;
- **10%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi **tra 400.000 e 1 milione di euro**;
- **5%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di **1 milione di euro**.

In ogni caso viene garantito un **contributo minimo** per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La normativa prevede che l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 12/11/2020, n. 352471](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessione di ramo di azienda: caratteristiche dell'operazione e trattamento fiscale

L'operazione qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 546 del 12 novembre 2020, con cui ha specificato che al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 546 del 12 novembre 2020 riguardante la cessione del **ramo d'azienda**.

L'articolo 2555 del codice civile qualifica l'azienda come il complesso dei beni organizzato dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Con riferimento alla **nozione di azienda**, l'Amministrazione ha avuto modo di chiarire che la stessa deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa.

Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa.

Anche la giurisprudenza di legittimità nell'evidenziare che l'azienda è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individua nell'organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale.

Nell'ambito della **cessione d'azienda**, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.

Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da

parte del cessionario.

Alla luce di ciò, è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda, che si possono individuare nella "organizzazione", nei "beni" e nel loro fine "per l'esercizio dell'impresa".

Deve essere rintracciata una coesione unitaria dei suddetti elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa.

Pertanto, non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di "beni", in sé e per sé stesso considerato, ma anche i "legami" giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.

Al fine di individuare una **cessione di azienda** o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.

Dal punto di vista del **trattamento fiscale**, l'operazione qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020, n. 546

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sconto in fattura anche per il contribuente in regime forfetario

Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus, il contribuente, che afferma di applicare il c.d. "regime forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione ed il rispetto degli adempimenti richiesti potrà avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del Decreto rilancio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 543 del 12 novembre 2020, con cui ha approfondito la tematica in questione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 543 del 12 novembre 2020 riguardante l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura da parte di contribuente in regime forfetario del cd. bonus facciate.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

I destinatari del Superbonus

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il **Superbonus** non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a **tas-**
sazione separata o ad imposta sostitutiva.

È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto

forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus, il contribuente, che afferma di applicare il c.d. "regime forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione ed il rispetto degli adempimenti richiesti potrà avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del Decreto rilancio.

Quanto al bonus facciate, è stato evidenziato che l'elemento architettonico denominato "altana veneziana" che è un elemento assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto chiaramente percepibile dal suolo pubblico che, dunque, contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio, si ritiene che gli interventi effettuati sull'altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l'effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al c.d. "**bonus facciate**".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020, n. 543

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Crediti da imposta sulle assicurazioni: la modalità di trasferimento al conferitario

Il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell'Amministrazione

finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 541 del 12 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 541 del 12 novembre 2020 riguardante la **trasferibilità dei crediti** da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria. In base all'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del **premio assicurativo**.

Dall'articolo 9, comma 1-bis, della stessa legge, è possibile trarre il principio per cui l'onere tributario derivante dalla **corresponsione dell'acconto** dell'imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo.

La cessione di un'azienda comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art.2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario.

Ne deriva che rispetto all'originario **credito Iva** il cedente perde per effetto del conferimento d'azienda ogni legittimazione, l'intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo - atteso l'avvenuto trasferimento dell'intera posizione - la diversità dei contribuenti.

Il **credito** derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può quindi essere **trasferito** al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013.

Il conferitario, cui viene trasferito il **portafoglio assicurativo**, può scomputare detto credito dai versamenti dell'imposta sui premi.

Tra l'altro, pur a fronte delle sospensioni legate all'emergenza epidemiologica in atto, a mente dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 1216 del 1961, sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva

dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

L'ammontare del **residuo debito** o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro. Al fine del perfezionamento del **trasferimento** della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita **comunicazione** all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020, n. 541

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Piano Transizione 4.0: come funziona il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Nell'ambito del Piano Transizione 4.0, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 542 e 544 del 12 novembre 2020

Con le risposte a interpello n. 542 e 544 del 12 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per gli investimenti in **beni strumentali nuovi**.

I commi 9 e seguenti dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017 hanno introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150 per cento (c.d. **iper ammortamento**), per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31

dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”; si tratta di beni a elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati nell'allegato A alla Legge di bilancio 2017.

Tale misura è stata prorogata con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), che ha previsto la misura dell'iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Da ultimo, con legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

La legge di bilancio 2020, sostituendo le previgenti disposizioni riguardanti il super ammortamento e l'iper ammortamento, che restano applicabili a determinate condizioni agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, introduce un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettui investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di **beni agevolabili**.

Inoltre, riguardo all'ambito oggettivo, si prevede che per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A** annesso alla Legge di Bilancio 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione

dell'agevolazione e, quindi, alla riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A, occorre evidenziare che il comma 189 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti nella parte qualificabile alla stregua di “**macchina**” ai sensi della c.d. Direttiva Macchine.

A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e **attrezzature** siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo” ai sensi della definizione di cui all'art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa. In ogni caso per l'applicazione del credito d'imposta nella misura del **40 per cento** prevista dal richiamato comma 189 è necessaria la presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla Legge.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020, n. 542](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020, n. 544](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Nuovi spazi per la clientela: non rientrano nel credito adeguamento ambienti di lavoro

Gli interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, non rientra tra gli investimenti agevolabili di cui all'articolo 120 del Decreto rilancio, poiché si tratta di un intervento non rientrante tra quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 545 del 12 novembre 2020.

Con la risposta a interpello n. 545 del 12 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

L'articolo 120 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far

rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del decreto rilancio.

Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:

1 quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

2 gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "**arredi di sicurezza**").

Inoltre gli **investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:

-esclusivamente in **compensazione**; o, in alternativa -entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva **cessione del credito**.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito.

Tra l'altro con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione in esame.

In relazione agli interventi agevolabili, diversi dagli investimenti agevolabili, con la circolare n. 20/E sopra richiamata è stato precisato che:

-deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure

finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;

-devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. Per cui non rientra tra gli **interventi agevolabili**:

-l'adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande, tramite la posa di un pavimento facilmente sanificabile e l'apposizione di chiusure perimetrali ed elementi riscaldanti che consentano di utilizzare l'area anche nei periodi freddi, al fine di recuperare i posti a sedere interni persi a causa dell'imposizione del distanziamento sociale;

- la realizzazione di una ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento sociale.

Sono interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19/11/2020, n. 545](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Esenzione IVA per diritti d'autore: ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, con specifiche eccezioni. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 540 del 12 novembre 2020 con cui ha ricordato che in tal modo si sottraggono all'imposizione ai fini dell'Iva solo le transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 540 del 12 novembre 2020 riguardante

la prestazioni di servizi non rientranti nelle cessioni, concessioni, licenze e simili relative a **diritti d'autore** effettuate dagli autori e loro eredi o legatari.

L'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Inoltre, costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti.

La stessa norma prevede all'art. 3 comma 2 n. 2, l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva delle cessioni, concessioni, licenze e simili relative a **diritti d'autore** effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, pone una eccezione al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi, nella cui accezione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è da comprendere qualsiasi obbligazione di fare, non fare e di permettere.

La natura derogatoria della norma, quindi, è riferita unicamente alle opere tutelate dal **diritto d'autore** ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("legge sul diritto d'autore"), i cui diritti d'autore vengano trasferiti dagli autori della stessa, o da loro eredi o legatari.

Inoltre, sono in ogni caso imponibili ai fini Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'articolo 2 della Legge sul diritto d'autore, e quindi relative, nello specifico, ai disegni e alle opere dell'architettura previsti dal citato n. 5), e alle opere dell'arte cinematografica, muta o sonora previsti dal n. 6).

Già con la Risoluzione del 19 giugno 1997, n. 143/E è stato chiarito che trattandosi di una disposizione avente contenuto derogatorio, come tale da intendere disciplinante una fattispecie delimitata sia sotto l'**aspetto soggettivo**, in quanto è riferita a contratti stipulati dai soli autori, che sotto quello **oggettivo**, in quanto esclude i contratti aventi ad oggetto alcuni diritti d'autore, non è suscettibile di interpretazione estensiva nel senso che possa ricomprendere fattispecie non espressamente

contemperate.

Sul punto, con la Risoluzione n. 94/E del 30 aprile 1997 è stato precisato che tale norma ha inteso sottrarre all'imposizione ai fini dell'Iva solo le transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle **opere dell'ingegno**, protette ai sensi del capo I della legge sul **diritto d'autore**, a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.

Infine, nella più recente Risoluzione n. 143/E del 22 novembre 2017, in relazione alla definizione di "diritto d'autore su opere artistiche" contenuta nell'art. 12, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, oltre ad essere stati richiamati dei canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza in merito all'accertamento della sussistenza dei prodotti dell'industrial design rientranti nella tutela del diritto di autore, è stato precisato che l'applicazione delle relative norme fiscali può essere effettuata qualora, alla luce dei medesimi canoni, sia possibile accertare il **carattere creativo** ed il valore artistico delle opere in esame, con conseguente accesso alla tutela del diritto d'autore.

Sul punto, anche la Cassazione Civile con Sentenza del 23 marzo 2017, n. 7477, ha chiarito che la caratteristica propria delle opere di cui all'art. 2, n. 10 L. aut. risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/11/2020, n. 540](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Studi di settore: hanno valore di presunzioni legali e anche da sole sono sufficienti

Con l'ordinanza n. 25525, depositata il 12 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento per cui la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.

Una società riceveva un avviso di accertamento ai fini Iva, Ires ed Irap, con il quale, a seguito di contraddittorio, erano stati ricostruiti i ricavi sulla base degli studi di settore. Veniva proposto ricorso. La CTP accoglieva l'impugnazione. Avverso tale statuizione ricorreva in appello l'Ufficio, ma il gravame veniva rigettato. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione deducendo con unico motivo che la CTR avesse indebitamente svalutato il meccanismo presuntivo scaturente dalle incongruenze tra studio di settore e dichiarazione e omesso la valutazione sulla personalizzazione dello studio compiuto dall'Ufficio, in ragione delle circostanze concrete in cui operava la contribuente nell'anno di imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25525 depositata il 12 novembre 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ribadisce quanto statuito da un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 23252/2019, 22347/2018) secondo il quale la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente è idonea a integrare presunzioni legali che sono anche da sole sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa. Nella specie l'accertamento non era fondato però, solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore, in ogni caso idoneo a generare presunzioni gravi precise e concordanti in quanto i parametri applicati rappresentano la risultante dell'extrapolazione di una pluralità di dati. Tali dati rivelano valori, che quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'ufficio dell'accertamento. Nei confronti della contribuente, precisa la Corte, la ripresa ad imposizione, si basava anche sulla perdita dichiarata ai fini Irpef dal contribuente. Inoltre un siffatto risultato contabile rendeva antieconomica la prosecuzione dell'attività, che per tre anni era risultata non congrua e non coerente con gli studi di settore. Secondo i giudici di legittimità l'antieconomicità protratta per un così ampio arco di tempo, incluso l'anno di imposta oggetto del giudizio, era un dato molto rilevante, con il quale la CTR non si era confrontata ai fini della sussunzione della fattispecie nelle previsioni di legge. In presenza di tali elementi di fatto, idonei a fondare presunzioni gravi precise e

concordanti, doveva essere il contribuente a dover fornire giustificazione, e non, come ritenuto dal giudice d'appello l'Agenzia a dover fornire ulteriori elementi.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Accertamento standardizzato nullo se è stato omesso il contraddittorio preventivo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25527 depositata il 12 novembre 2020, ha ribadito che in caso di accertamenti standardizzati l'omesso contraddittorio preventivo comporti la nullità dell'atto impositivo. Se però gli studi di settore costituiscono solo il punto di partenza che ha portato l'Ufficio a rideterminare il reddito del contribuente sulla base di un accertamento analitico induttivo, l'obbligo di detto contraddittorio non sussiste.

Ad una Srl veniva notificato un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ed Iva, basato sull'incongruenza della società rispetto agli studi di settore, che aveva portato l'Ufficio a rideterminare, anche sulla base di altri elementi, un maggior reddito. L'atto impositivo veniva impugnato e la CTP lo annullava integralmente. La medesima decisione era presa in sede di appello, dove i giudici confermavano l'illegittimità della pretesa per assenza del preventivo contraddittorio obbligatorio per gli accertamenti standardizzati. L'Ufficio proponeva ricorso, evidenziando in particolare che l'accertamento non era basato esclusivamente sugli studi di settore. In ogni caso la contribuente non aveva in primo grado eccepito il motivo di nullità dell'atto per omesso contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25527, depositata il 12 novembre 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando con rinvio la pronuncia della CTR. Preliminarmente viene ribadito che in caso di accertamenti standardizzati il contraddittorio preventivo endoprocedimentale costituisce un elemento indefettibile, la cui assenza determina certamente la nullità dell'atto impositivo. Nella specie però la CTR aveva errato nell'applicare tale principio, atteso che dall'analisi dell'avviso di accertamento, come sostenuto dall'Agenzia, emergeva chiaramente che le risultanze dello studio di settore inviato dalla società aveva costituito solamente il semplice punto di partenza di una più ampia indagine, estesa ai ricavi dell'impresa e che

aveva portato ad evidenziare elementi rilevatori di una più ampia base di reddito, quali: a) l'incongruenza tra costi e ricavi; b) l'antieconomicità di alcuni comportamenti. Pertanto non si era in presenza di un accertamento standardizzato, ma di uno analitico induttivo, rispetto al quale non opera l'obbligo del contraddittorio preventivo a pena di nullità. Sotto altro profilo, in ogni caso, tale violazione rilevata dal giudice di appello non aveva formato oggetto di motivi dell'originario ricorso della contribuente: pertanto non poteva essere fatta valere in appello, né era rilevabile d'ufficio, atteso che per l'invalidità degli atti impositivi vige il generale principio della espressa eccezione del contribuente, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario. Dunque in ogni caso la sentenza di secondo grado risultava da riformare anche sotto tale aspetto, come correttamente evidenziato dall'Ufficio.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Casi pratici

Assenze dei lavoratori per Covid-19: come gestirle e con quali costi per le aziende

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Quarantena amministrativa disposta da un Ente pubblico (ad esempio Regione o Comune), "scolastica" dei figli studenti minori di 16 anni e sanitaria in quanto ordinata dal Dipartimento di prevenzione della ASL. Ed ancora, assenza del lavoratore con figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado che ha sospeso l'attività didattica in presenza perché situata nella zona rossa. Il panorama delle casistiche che il datore di lavoro deve affrontare nella gestione delle assenze Covid sono tantissime. Come orientarsi? Se ne parlerà nel corso del Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 17 novembre 2020.

In questi ultimi mesi, numerose sono le problematiche affrontate dai datori di lavoro nell'inquadrare e nel gestire le **assenze dei lavoratori dipendenti** causate all'emergenza sanitaria da **Covid-19**.

Parliamo delle assenze dovute alla **quarantena amministrativa** disposta da un Ente pubblico (ad esempio la Regione o il Comune), attraverso la chiusura di una zona particolarmente contagiosa; piuttosto che le assenze imposte dalla **quarantena "scolastica"** dei **figli minori di 16 anni**, o anche dalla **quarantena sanitaria** ordinata dal Dipartimento di prevenzione della ASL, in quanto il lavoratore è stato a contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19.

Fino ad arrivare all'assenza legittimata dal **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020) qualora il lavoratore abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado presente in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

A volta capita, addirittura, che l'azienda affronti anche casi di **quarantena volontaria** del lavoratore che, per paura di contrarre il virus o perché ha ritenuto di essere stato a contatto con persone positive, è rimasto a casa ritenendo di aver ragione. E ciò ha comportato non pochi problemi per l'azienda che, in primis, ha dovuto

rivedere l'organizzazione di quel determinato reparto per l'assenza del lavoratore e al tempo stesso ha dovuto capire se le motivazioni addotte dal lavoratore erano realmente giustificate.

Le criticità affrontate dai datori di lavoro, legate all'inquadramento della procedura corretta da seguire, sono acuite dalla totale **mancanza di chiarimenti** da parte del **Ministero del Lavoro** che, ad oggi, non ha fornito le dovute precisazioni operative sulla gestione delle nuove tipologie di assenze, implementate dal legislatore in questo periodo emergenziale.

Casi pratici, modalità di gestione e costi

In considerazione di tutto ciò, ho analizzato le casistiche che il datore di lavoro privato potrebbe trovarsi ad affrontare, esaminando:

- la **tipologia** di assenza e le sue specifiche,
- l'eventuale **costo per l'azienda**,
- la valutazione se l'assenza possa essere considerata malattia e come tale rientrare (o meno) nel comparto,
- le possibili attività che il lavoratore può svolgere durante il periodo di assenza dal luogo di lavoro (ad esempio, lo **smart working**).

Le informazioni presenti nella seguente tabella si basano sulle disposizioni di legge, sulle circolari emanate dall' INPS e sulla interpretazione letterale della normativa di riferimento.

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Quarantena sanitaria <i>art. 26, D.L. 18/2020</i>	Il lavoratore deve essere in possesso di un provvedimento adottato dal Dipartimento di prevenzione della ASL. L'ASL deve comunicare il provvedimento al medico di famiglia che, a sua volta, dovrà emettere un certificato medico dove evidenzierà che trattasi di quarantena (il certificato potrà retroagire alla data del provvedimento dell'ASL).	Il periodo di quarantena del lavoratore è equiparato alla malattia ai soli fini del trattamento economico. Lo Stato si prende carico del costo, previa domanda del datore di lavoro all'INPS (messaggio INPS n. 3871/2020).	Solo dal punto di vista economico	No	Lavoro in smart-working, qualora sia compatibile con il tipo di attività svolta dal lavoratore. Qualora il lavoratore sia posto in CIG, questa prevale sulla quarantena.
---	---	---	-----------------------------------	----	--

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
Quarantena per ordinanza amministrativa <i>art. 19, D.L. 104/2020</i> <u>INPS, mess. n. 3653/2020</u>	In tutti i casi in cui l'Autorità Amministrativa (es. Governo, Regione, ecc.) emette una ordinanza o un provvedimento che impedisce lo svolgimento dell'attività lavorativa (esempio, creazione di una zona rossa). Non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, ai sensi dell'articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.	Non retribuita dal datore di lavoro.	No	No	Il datore di lavoro può attivare, alternativamente: - Ammortizzatore Sociale, - Smart-working (qualora sia compatibile con l'attività svolta).

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Malattia Covid-19 del Lavoratore <i>art. 26, co.6, D.L. 18/2020</i> <i>INPS, mess. n. 3653/2020</i>	Certificato di malattia del medico di famiglia. Non è necessario alcun provvedimento dell'ASL.	Equiparata alla malattia ordinaria.	Sì	Sì	Nessuna Qualora il lavoratore sia posto in CIG, questa prevale sulla malattia.
--	---	-------------------------------------	----	----	---

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
Lavoratore con sintomi Covid	Il medico verifica lo stato di salute del soggetto e decide se inviarlo all'ASL per il tampone. Il medico, in attesa del tampone, emette un certificato di malattia ordinaria. Qualora il tampone sia negativo, il lavoratore rientra al termine del certificato. Qualora il tampone sia positivo, il medico emette un nuovo certificato con ulteriori prescrizioni e una nuova data di scadenza.	Equiparata alla malattia ordinaria	Sì	Sì	Nessuna Qualora il lavoratore sia posto in CIG, questa prevale sulla malattia.

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
Infortunio Covid-19 <i>art. 42, co 2, D.L. 18/2020</i>	Infezione contratta sul posto di lavoro. Necessario certificato medico.	Indennità INAIL più integrazione azienda.	Infortunio	No	Nessuna

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Quarantena da parte di Autorità di un Paese straniero <i>INPS, mess. n. 3653/2020</i>	<p>Qualora il lavoratore, recatosi all'estero, sia stato oggetto di provvedimento di quarantena da parte di una Autorità del Paese straniero.</p> <p>Non sarà possibile l'applicazione della tutela prevista dall'art. 26, del Decreto legge 18/2020, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da Autorità sanitarie italiane.</p>	Nessuno	No	No	<p>Il datore di lavoro può attivare, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo Smart-working (qualora sia compatibile con l'attività svolta) - la CIG Covid <p>Le parti possono prevedere la fruizione delle ferie.</p>
---	---	---------	----	----	---

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Quarantena figlio convivente di età minore dei 16 anni <i>art. 21-bis, L. 126/2020 (come modificato dal D.L. 137/2020)</i> <u>INPS, circ. n. 116/2020</u>	Occorre il certificato adottato dal Dipartimento di prevenzione della ASL, territorialmente competente, che ponga in quarantena il figlio, in una delle <i>location</i> da quest'ultimo frequentate: ? scuola ? palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati ? strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche Il periodo di vigenza della disposizione: dal 9 ottobre al 31 dicembre 2020. Inoltre, nel caso in cui l'ASL sospenda l'attività didattica in presenza.	Indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione (non incidenza mensilità aggiuntive) qualora il provvedimento riguardi il figlio minore di anni 14. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.	No	No	Il lavoratore può richiedere, alternativamente: a) lo Smart-working (qualora sia compatibile con l'attività svolta) b) il Congedo straordinario Covid (esclusivamente nel caso in cui la quarantena del figlio sia stata disposta dall'ASL per un contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, ovvero in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza). In questo caso, la durata dell'assenza può essere parte o tutta la durata del provvedimento dell'ASL.
--	---	---	----	----	--

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado <i>art. 13, D.L. 149/2020 (Decreto "Ristori bis")</i>	<p>Il congedo può essere richiesto, dal lavoratore dipendente, qualora abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado presente in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza. In questo caso, il congedo, richiedibile alternativamente da entrambi i genitori, può riguardare l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Il congedo può essere riconosciuto anche al lavoratore/genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, della Legge 104/1992), iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Attivabile solo qualora la</p>	<p>L'utilizzo del congedo straordinario non comporta un costo per l'azienda. Il lavoratore, per i periodi di congedo fruiti, riceve, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L.vo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p>	No	No	<p>Le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono attivare lo Smart-working, qualora sia compatibile con l'attività svolta.</p>
--	---	---	----	----	---

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Malattia Covid-19 figlio di età non superiore ai 3 anni <i>art.47, co 1, D.L. vo 151/2001</i>	Occorre il certificato medico del pediatra. Può essere richiesta, alternativamente, solo da uno dei due genitori.	Congedo non retribuito dal datore di lavoro.	No	No	Nessuna
---	--	--	----	----	---------

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado art. 13, D.L. 149/2020 (Decreto "Ristori bis")	<p>Il congedo può essere richiesto, dal lavoratore dipendente, qualora abbia un figlio iscritto in una scuola secondaria di primo grado presente in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza. In questo caso, il congedo, richiedibile alternativamente da entrambi i genitori, può riguardare l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Il congedo può essere riconosciuto anche al lavoratore/genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, della Legge 104/1992), iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Attivabile solo qualora la</p>	<p>L'utilizzo del congedo straordinario non comporta un costo per l'azienda. Il lavoratore, per i periodi di congedo fruiti, riceve, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L.vo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p>	No	No	<p>Le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono attivare lo Smart-working, qualora sia compatibile con l'attività svolta.</p>
--	---	---	----	----	---

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Malattia Covid-19 figlio di età non superiore ai 3 anni <i>art.47, co 1, D.L. vo 151/2001</i>	Occorre il certificato medico del pediatra. Può essere richiesta, alternativamente, solo da uno dei due genitori.	Congedo non retribuito dal datore di lavoro.	No	No	Nessuna
---	--	--	----	----	---------

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
Malattia Covid-19 figlio di età tra i 3 e gli 8 anni <i>Art. 47, co 2, DLvo 151/2001</i>	Occorre il certificato medico del pediatra. Massimo 5 giorni lavorativi all'anno. Può essere richiesta, alternativamente, solo da uno dei due genitori.	Congedo non retribuito dal datore di lavoro.	No	No	Nessuna

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
Cura dei figli <i>art. 32, D.L. vo 151/2001</i>	Richiesta congedo parentale ordinario per figli fino a 12 anni di età	Congedo parentale ordinario	No	No	Le parti possono concordare, in alternativa al congedo, la possibilità di effettuare la prestazione in smart-working.

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
Lavoratori con figli disabili <i>art. 21-ter, L. 126/2020</i>	Genitori lavoratori dipendenti privati che hanno un figlio disabile grave (ai sensi della Legge 104/1992), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.	Nessuno	No	No	Fino al 30 giugno 2021, diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. 18 - 23 L. 81/2017).

Tipologia assenza	Specifiche	Costo	Malattia	Comporto	Possibile Attività
-------------------	------------	-------	----------	----------	--------------------

Lavoratori fragili <i>art. 26, co 2-bis, D.L. 18/2020</i>	Si tratta di lavoratori: - disabili gravi (ai sensi dell'art.3, co 3, L. 104/1992) - con rischio derivante da immunodepressione - con rischio derivante da esiti da patologie oncologiche o dalle conseguenti terapie salvavita È disposta dal medico competente, o in mancanza, dall'INAIL, dall'ASL o dai dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (Ministeri Lavoro e Salute - circolare 13/2020)	Nessuno	No	No	Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
---	---	---------	----	----	---

Il Forum è organizzato in collaborazione con **One LAVORO**, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a consulenti del lavoro e HR manager di aziende ed enti, in grado di fornirti tutte le risposte, gli **aggiornamenti e gli approfondimenti utili**, ovunque e in qualunque momento.

Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni [QUI](#).

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Ristori

Divieto di licenziamento: sanzioni per le aziende non in regola. Cosa fare per evitarle

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il decreto Ristori proroga fino al prossimo 31 gennaio il divieto dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. In caso di sua inosservanza, gli ispettori del lavoro possono emettere una disposizione, concedendo al datore di lavoro un termine per revocare il licenziamento. L'inottemperanza alla disposizione espone l'azienda all'applicazione di una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro, non diffidabile. Datore di lavoro e lavoratore possono comunque raggiungere un accordo finalizzato all'accettazione del provvedimento di licenziamento. Se ne parlerà nel corso del Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 17 novembre 2020.

Con i commi 9, 10 e 11 dell'art. 12 del **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020), è stato prorogato al **prossimo 31 gennaio**, lo stop ai **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** che ci ha accompagnato durante tutta la crisi pandemica.

Prima di entrare nel merito delle questioni affrontate nei commi sopra indicati, ritengo necessario, da subito, sottolineare una forte diversità con la proroga, da ultimo, inserita nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020): non c'è più la correlazione che legava la possibilità di procedere ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo alla **fruizione integrale** degli **ammortizzatori COVID-19** o, in alternativa, all'esaurimento dello sgravio contributivo riconosciuto ex art. 3 (peraltro, non ancora pienamente operativo, in quanto, pur in presenza della circolare INPS n. 105/2020, si è in attesa del "via libera" da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato).

Leggi anche Divieto di licenziamento per Coronavirus tra libertà d'impresa e responsabilità sociale

Ritorno al termine fisso

Le ragioni di questo mutamento di indirizzo che, peraltro è un ritorno ai **termini fissi** indicati sia dal Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) risiede, a mio avviso, su due ordini di considerazioni.

La prima è di ordine pratico. Con la disciplina del decreto Agosto, un datore di lavoro che avesse fruito delle integrazioni salariali senza soluzione di continuità dal 13 luglio avrebbe terminato le 18 settimane il 15 novembre 2020. Quindi, dal giorno successivo avrebbe potuto procedere ai licenziamenti ex art. 3 della legge n. 604/1966, in un momento in cui il nostro Paese, per effetto del coronavirus, sta adottando chiusure più o meno forti. Ciò avrebbe potuto creare qualche problema di ordine sociale che l'Esecutivo ha voluto evitare, anche perché, a seguito di accordo con le parti sociali, da far diventare legge attraverso uno

specifico emendamento normativo, il blocco dovrebbe essere portato al 21 marzo 2021.

Leggi anche Legge di Bilancio 2021: cassa integrazione gratuita e proroga del divieto di licenziamento

La seconda è più di ordine giuridico e risponde ad una tesi già sollevata in dottrina. Si era ritenuto che un datore di lavoro che non fruisse di ammortizzatori sociali COVID-19 o di sgravio contributivo ex art. 3, potesse attivare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Percorso un pò impervio a causa del dettato normativo che subordinava l'anticipo della data alla fruizione integrale delle **integrazioni salariali** o, in alternativa, al godimento completo dell'esonero contributivo ex art. 3. La modifica contenuta nell'art. 12 del decreto Ristori toglie ogni dubbio che, qualora fossero stati posti in essere licenziamenti, sarebbe dovuto essere risolto in giudizio.

Prima di entrare nel merito di questa riflessione, non appare superfluo sottolineare come ci si riferisca ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Nei **contratti a tempo determinato**, come ricorda la Cassazione, con la sentenza n. 17240 del 22 agosto 2016, il recesso illegittimo a fronte di un evento non evitabile, pur se prevedibile, non comporta la reintegra ma il riconoscimento delle retribuzioni fino alla scadenza del contratto.

Fatta questa breve premessa entro nel merito dei contenuti dei commi che ricalcano, peraltro, le precedenti disposizioni.

Procedure collettive di riduzione di personale

Il comma 9 dispone che fino al 31 gennaio 2021 non sarà possibile avviare procedure collettive di riduzione di personale ex artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e che quelle in corso alla data del 23 febbraio 2020 restano sospese (fatte salve le eccezioni previste dal comma 11). Tutto questo sta a significare che:

a) Le procedure **concluse entro il 22 febbraio 2020**

esplicano i loro effetti: di conseguenza se al termine della stessa sono stati previsti, anche con l'accordo sindacale, licenziamenti che "slittano" in avanti e che ricadono in questo periodo di sospensione, gli stessi sono proceduralmente legittimi;

b) La sospensione delle procedure collettive **in corso alla data del 23 febbraio** fa sì che siano sospesi anche gli avviamenti obbligatori dei disabili, così come previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, in quanto la sospensione dell'iter che, al massimo, dovrebbe durare tra fase sindacale e fase amministrativa 75 giorni, è avvenuta con una norma di legge.

Tra le eccezioni contemplate il comma 9 richiama, come già previsto nella precedente decretazione di urgenza, il **cambio di appalto**, laddove i dipendenti interessati al recesso siano riassunti dall'appaltatore subentrante in forza di una norma di legge (ad esempio, l'art. 50 del c.d. "codice degli appalti pubblici"), di contratto collettivo (ad esempio, l'art. 4 del CCNL multiservizi) o di una clausola inserita nel contratto di appalto. La questione non appare, comunque, semplice, seppur risolvibile attraverso gli incontri sindacali, sol che si pensi a due aziende che applicano, legittimamente, nello stesso settore, due CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che, sul punto, affermano cose leggermente diverse (è il caso, ad esempio, del CCNL multiservizi e di quello delle imprese artigiane applicabili alle imprese di pulizie).

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il successivo comma 10 ribadisce un principio già noto: fino al 31 gennaio 2021 i datori di lavoro, a prescindere dal **requisito dimensionale**, non possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966 ed è, altresì, sospesa la procedura ex art. 7 della stessa legge.

Tutto questo significa che:

a) Lo stop ai recessi per ragioni "inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa" riguarda anche i **datori di lavoro di piccolissime realtà** e che il licenziamento è affetto da nullità, cosa che comporta, essendo una ipotesi espressamente prevista dalla legge, la reintegra anche ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 23/2015, oltre che dell'art. 18 della legge n. 300/1970. Restano fuori dal campo di applicazione i **datori di lavoro domestici**, attesa la peculiarità del rapporto fiduciario che appare, oltremodo, necessario nell'ambito familiare;

b) Lo stop alla procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 che vede coinvolto l'Ispettorato territoriale del Lavoro e la commissione di conciliazione ivi

istituita, sta a significare che non è possibile dar seguito ad eventuali richieste datoriali (possono riguardare le imprese che hanno un organico superiore alle quindici unità per lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 6 marzo 2015), in merito ad ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo che non operi una delle ipotesi evidenziate al comma 11;

c) Il **personale ispettivo** degli ITL, avvalendosi, del potere discrezionale previsto dall'art. 14 del D.L.vo n. 124/2004, come riformato dall'art. 12-bis del D.L. n. 104, può emettere una **disposizione**, concedendo al datore di lavoro un termine per revocare il provvedimento, atteso che la nuova norma individua tale possibilità tutte le volte che la violazione di una norma di legge non è supportata da alcuna sanzione amministrativa o penale. Ovviamente, tale potere che, in caso di inottemperanza, comporta una **sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro**, non diffidabile, va esercitato a fronte di un recesso che presenta le caratteristiche formali del giustificato motivo oggettivo, non spettando all'ispettore del lavoro il compito di discutere sulle motivazioni, magari ammantate da altri elementi, compito che spetta al giudice. Il potere discrezionale (che, come tale, non è obbligo) deve tener conto anche di una serie di circostanze successive come, ad esempio, il raggiungimento di un accordo "in sede protetta" o la rioccupazione del lavoratore;

d) A fronte di un licenziamento sia pure nullo le parti possono raggiungere un **accordo**, magari in "sede protetta" finalizzato alla accettazione del provvedimento di licenziamento come, del resto, ci ricorda l'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015;

e) Il lavoratore, pur se licenziato per giustificato motivo oggettivo ha **diritto alla NASpI**: l'INPS, con il messaggio n. 2261 del 1° giugno, emesso su parere conforme dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, la riconosce ma la condiziona al fatto che, in caso di ricostituzione del rapporto a seguito di sentenza o accordo extra-giudiziale, si riserva di ripetere le somme corrisposte.

Per quel che concerne, invece, la sospensione della **procedura di conciliazione** ex art. 7 della legge n. 604/1966, gli Ispettorati territoriali del Lavoro dovranno ben monitorare fino alla scadenza del 31 gennaio 2021 le eventuali richieste e verificare se le stesse, possono essere giustificate alla luce delle esimenti previste dal comma 11. La procedura può essere svolta, anche **da remoto**, secondo le indicazioni fornite dall'INL con la [circolare n. 4 del 25 settembre 2020](#).

Deroghe al divieto di licenziamento

Con il successivo comma 11, l'art. 12 si occupa delle c.d. esimenti che fanno venire meno le preclusioni

stabilite dai commi 9 e 10 le quali si riferiscono al divieto di iniziare o riprendere una procedura collettiva di riduzione di personale o di procedere ai licenziamenti e di attivare l'iter previsto dall'art. 7 della legge n. 604/1966.

E' possibile procedere ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in caso di **cessazione definitiva di attività**, anche conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale della stessa e senza che si configuri nel corso della liquidazione la cessione di beni e servizi che possano configurare un **trasferimento di azienda** o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Quanto appena detto sta a significare che una cessazione parziale (ad esempio, la chiusura di uno o più negozi della "catena") non abilita il datore a procedere ai recessi, e che, laddove si configuri, anche nel corso dell'attività liquidatoria, un passaggio di azienda, i licenziamenti non sono legittimi, attesa la tutela che per i lavoratori scaturisce dall'art. 2112 c.c.

I licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio e sia stata disposta la cessazione non ricadono sotto la "mannaia" del divieto. Se, invece, viene previsto l'esercizio provvisorio, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo continua a sussistere in favore dei lavoratori che continuano a prestare la propria attività.

Accordi collettivi di incentivo all'esodo

Ma la grossa eccezione, già prevista nel decreto Agosto, è rappresentata dagli accordi collettivi, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di cosa si tratta?

Il Legislatore ha dato questa possibilità al datore di lavoro, consentendo, se necessario, l'apertura della procedura collettiva di riduzione di personale ex artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, finalizzata al raggiungimento di un accordo del quale, tra un attimo, cercherò di individuare i contenuti.

L'accordo va sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, relative a quel settore (quindi vanno bene le organizzazioni territoriali di categoria ma non le RSA o le RSU che, tuttavia, potrebbero aggiungere la loro firma "ad abundantiam"). L'utilizzazione, da parte del Legislatore, della preposizione articolata "delle" in luogo di quella semplice "da" in uso, soprattutto, nel primo decennio di questo secolo, fa pensare che la sottoscrizione dovrebbe avvenire, salvo situazioni particolari verificabili nei singoli casi concreti, con **almeno due sigle sindacali**: sul punto, sotto l'aspetto amministrativo, sarebbero stati ben accettati opportuni

chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro che, però, ha ritenuto, finora, non necessario pronunciarsi. L'accordo non ha una natura strutturale, atteso che la sua efficacia termina con la fine dello "stop" ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (al momento, 31 gennaio 2021).

La norma ripete, in parte, una disposizione già presente nell'art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015 relativa agli **accordi di ricollocazione**. Questi i passaggi che ritengo opportuno evidenziare:

· L'accordo collettivo deve contenere i **profili professionali ritenuti eccedentari**, senza fare i nomi dei singoli lavoratori potenzialmente interessati, indicando, ai fini della appetibilità della scelta, gli incentivi all'esodo che possono ben essere diversificati in base all'anzianità aziendale, al ruolo ricoperto, ai carichi familiari e ad altre situazioni personali. Nel verbale andranno indicati anche i tempi entro i quali i lavoratori interessati debbono offrire la loro adesione all'accordo. La norma non fissa alcun termine ma appare opportuno che le parti lo prevedano e che indichino, altresì, la forma scritta per esprimere il consenso (cosa che la norma si è dimenticata di dire);

· Il lavoratore che si dimette o risolve consensualmente il rapporto il rapporto ha **diritto alla NASpI**: si tratta di una deroga specifica alle previsioni del D.L.vo n. 22/2015 e l'INPS, con la [circolare n. 111/2020](#), ha chiarito che all'atto della presentazione della domanda di disoccupazione il lavoratore dovrà presentare copia dell'accordo e documentare la propria adesione allo stesso. Il datore di lavoro, a mio avviso, sarà tenuto a pagare il **contributo di ingresso** alla NASpI che è strettamente correlato all'anzianità aziendale del dipendente, con un tetto massimo fissato a tre anni (l'importo massimo è di 1507,87 euro per l'anno 2020). L'apertura della procedura collettiva ex artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 potrebbe anche portare alla individuazione con accordo sindacale dei **criteri di scelta** che, in caso di licenziamento, non potranno essere diversi da quello della adesione volontaria degli interessati (c.d. licenziamenti non oppositivi), criterio abbondantemente utilizzato ed espressamente richiamato dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 94033/2016 per la gestione non traumatica degli esuberanti nel trattamento di integrazione salariale straordinaria durante i contratti di solidarietà;

· La norma non prevede un obbligo di **deposito telematico** dell'accordo ex art. 14 del D.L.vo n. 151/2015, né il Ministero del Lavoro ha detto nulla in proposito, e, quindi, non va depositato.

La disposizione non lo dice ma ritengo opportuno, soprattutto se oltre all'incentivo all'esodo, vengono

corrisposte altre somme a conclusione del rapporto che il tutto venga definito, con la piena consapevolezza del lavoratore e con l'assistenza, se richiesta, del sindacato, in sede protetta (art. 410 o art. 411 c.p.c.), ove le dimissioni o la risoluzione consensuale vengono confermate senza dover accedere alla procedura telematica individuata dal D.M. del Ministro del Lavoro, applicativo dell'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015.

Il Forum è organizzato in collaborazione con **One LAVORO**, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a consulenti del lavoro e HR manager di aziende ed enti, in grado di fornirti tutte le risposte, gli **aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento.**

Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni [QUI](#).

Lavoro e Previdenza

Condizioni e ambito di applicazione

Sospensione contributiva e fiscale con regole diverse nel decreto Ristori bis

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Il decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti previdenziali ed assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020. La misura si applica ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori più direttamente interessati dalle ultime misure restrittive disposte per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché a quelli con unità produttive od operative situate nella c.d. zona rossa. A differenza di quanto previsto per i tributi, per la sospensione contributiva si prevede la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato versamento di 2 rate, anche non consecutive. L'INPS, in vista delle prossime scadenze, ha fornito i chiarimenti.

Tra le novità introdotte dal **decreto Ristori bis** (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), alcuni interventi impattano sui **versamenti dei datori di lavoro**.

Più specificamente, gli articoli 7 e 11 disciplinano, rispettivamente, la **sospensione dei versamenti tributari** e di quelli **previdenziali ed assistenziali** dovuti nel mese di **novembre 2020**.

L'INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 128 del 2020.

Sospensione dei versamenti tributari

L'articolo 7 prevede la sospensione, a favore di alcuni contribuenti, dei versamenti tributari che scadono nel mese di novembre relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui **redditi di lavoro dipendente** e di quelli **assimilati** (cfr. articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dovuti dai sostituti d'imposta;
- imposta sul valore aggiunto.

L'ambito di applicazione riguarda:

- i soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei **servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e di cui all'articolo 30 del D.L. n. 149/2020 (c.d. **zona arancione** e **zona rossa**);
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020;
- soggetti che esercitano l'**attività alberghiera**, l'**attività di agenzia di viaggio** o quella di **tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate

da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020 (c.d. zona rossa).

Tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione** entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Leggi anche Decreto Ristori bis: versamenti di novembre sospesi e acconti al 30 aprile 2021. Per chi?

Sospensione dei versamenti contributivi

L'articolo 11 del decreto Ristori bis, invece, disciplina la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di **novembre 2020**.

L'ambito di applicazione comprende i **datori di lavoro privati**:

- appartenenti ai **settori individuati** nell'Allegato 1 D.L. n. 149/2020 (cfr. art. 11, c. 1, D.L. n. 149/2020);
- con unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/2020 - c.d. zone rosse (cfr. art. 11, c. 2, D.L. n. 149/2020);

Mentre sulle sospensioni tributarie non ci sono dubbi che i versamenti sospesi sono quelli che scadono nel mese di novembre, per come espressamente indicato all'art. 7, emerge il **dubbio** su quelli contributivi.

Il dubbio, in particolare, è se la sospensione riguarda i versamenti dovuti nel **mese di novembre 2020** (intesi quelli aventi scadenza in tale periodo), ovvero quelli di competenza del medesimo mese e dunque in

scadenza nel **mese di dicembre 2020**.

Il legislatore prevede espressamente all'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 149/2020 la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, con **esclusione dei premi assicurativi dovuti all'INAIL**, ma a suscitare dubbi è il richiamo all'articolo 13 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

E' utile ricordare che la moratoria prevista dal citato articolo 13 del D.L. n. 137/2020 riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 dovuti dai datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, con **attività prevalente** una di quelle riferite ai **codici ATECO** riportati nel relativo Allegato 1 al D.L. n. 137/2020.

Chiarimenti dell'INPS

A confermare tale interpretazione la circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2020 che fornisce chiarimenti sull'**ambito di applicazione** della sospensione.

L'Istituto, nell'evidenziare che la sospensione riguarda i contributi in scadenza **nel mese di novembre 2020**, chiarisce che sono comprese le **rate in scadenza** nello

stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'INPS. Viceversa, non vi rientrano le rate relative alle sospensioni previste dai precedenti provvedimenti emergenziali la cui scadenza era fissata il 16 settembre 2020 e per le quali si è optato per la **dilazione**.

L'INPS puntualizza altresì che l'eventuale variazione nel corso del mese di novembre della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. **zone gialle, arancioni e rosse** rilevate alla **data di diffusione della circolare**, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva prevista dalla circolare n. 128/2020.

Ripresa dei versamenti e rateizzazione

Anche i versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di **sanzioni e interessi**, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

A differenza di quanto previsto per le sospensioni tributarie, il mancato **versamento di due rate**, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cumulo redditi lavoro autonomo e pensione: chi deve presentare dichiarazione

Con il messaggio n. 4231 del 2020, l'INPS interviene riguardo la disciplina della cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019. Nel documento di prassi l'Istituto specifica quali sono le tipologie di reddito e le categorie di soggetti cui si applica l'obbligo di dichiarare e trasmettere i dati reddituali. I pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono inoltre tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2020.

L'INPS, nel messaggio n. 4231 del 12 novembre 2020, fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei **redditi da lavoro autonomo** conseguiti nell'anno 2019.

Restano esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i **titolari di pensione di anzianità** e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

Presentazione della dichiarazione

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei **contributi previdenziali e assistenziali** e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it, può accedere

all'elenco "Prestazioni e servizi" e selezionare la voce "Dichiarazione Reddittuale - Red Semplificato" (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2020 (dichiarazione redditi per l'anno 2019).

Dichiarazione a preventivo per l'anno 2020

I pensionati, nei cui confronti trova applicazione il **divieto di cumulo** della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2020.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2020, resa a consuntivo nell'anno 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 12/11/2020, n. 4231

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Ristori bis: ulteriori chiarimenti sulla sospensione versamenti Covid-19

Arrivano nuove indicazioni, da parte dell'INPS, in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali introdotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ripresa dei versamenti, da parte dei soggetti interessati dalle restrizioni allo svolgimento delle attività produttive, dovrà avvenire a partire dal 16 marzo 2021, in unica soluzione o fino ad un massimo di 4 rate.

L'INPS, nella circolare n. 128 del 12 novembre 2020, fornisce alcune indicazioni relative alla fattispecie di sospensione prevista **disciplina emergenziale Covid-19**.

Il **decreto Ristori**, in particolare, ha previsto la **sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali** e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020. Sono destinatari della sospensione i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuato dal legislatore negli elenchi allegati ai decreti Ristori e Ristori bis.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si rappresenta, a tal proposito, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 12/11/2020, n. 128

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Reddito di emergenza Covid-19: sussidio prorogato senza istanza

Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza: il trattamento viene prorogato per ulteriori due mesi, fino al 31 dicembre 2020, in applicazione della disciplina transitoria introdotta dal decreto Ristori. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati non devono presentare una nuova domanda se già percettori del sussidio. Gli esiti saranno consultabili on line da parte del cittadino o dell'intermediario che ha trasmesso la domanda

L'INPS, con il messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020, illustra la disciplina introdotta dal **decreto Ristori**, relativamente alle ulteriori due mensilità del **Reddito di Emergenza** per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.

Ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 è riconosciuta l'erogazione d'ufficio di due ulteriori mensilità, per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020, senza che sia necessaria la presentazione di nuova domanda.

Nuova domanda Rem

I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di **Reddito di Emergenza**, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità di Rem D.L. 137 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.

Il beneficio può essere richiesto all'INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, previa presentazione di una DSU, ordinaria o per ISEE corrente.

Requisiti richiesti

In particolare, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie indicate nell'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
- l'assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo o sportivi.

Concessione del beneficio

In caso di accoglimento, il Rem è erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell'intermediario che ha trasmesso la domanda. Si precisa che, nelle ipotesi in cui il codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento.

Regime fiscale

Il beneficio economico del Reddito di Emergenza, anche per le ulteriori quote introdotte dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, ha natura assistenziale e rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è, pertanto, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 12/11/2020, n. 4247

Finanziamenti

Anche per imprese ed enti non commerciali

Sport bonus 2020: ultimo giorno per presentare le domande

Si chiude, il 13 novembre, la seconda finestra prevista per il 2020 per la presentazione delle domande per accedere allo sport bonus. Il modulo da utilizzare per le richieste è disponibile sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro destinata ad interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici sarà pubblicato sul sito Dipartimento entro il 28 novembre 2020.

Per accedere allo **sport bonus** occorre affrettarsi. Le **domande** a valere sulla seconda finestra prevista per il 2020 per fruire del **credito d'imposta** riconosciuto per le donazioni in denaro destinate a interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici devono essere presentate da imprese, persone fisiche ed enti non commerciali, **entro il 13 novembre 2020**.

Il **modulo** da utilizzare per le richieste è disponibile sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente tramite **Posta elettronica certificata** (PEC), all'ufficio-sport@pec.governo.it, indicando nell'oggetto della mail la dicitura "Sport bonus 2° finestra 2020" (il Dipartimento invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco).

Leggi anche Sport bonus: aperta la seconda finestra 2020. Domande fino al 13 novembre

Procedura

Entro il **28 novembre 2020**, il Dipartimento per lo Sport pubblicherà sul proprio sito internet l'**elenco** delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro (nell'elenco verrà indicato solo il numero di codice seriale).

Le erogazioni liberali devono essere destinate a proprietari/concessionari di impianti sportivi pubblici ed essere finalizzate a:

- **interventi di restauro, risanamento** conservativo e ristrutturazione edilizia degli impianti sportivi;
 - realizzazione di **nuove strutture** sportive pubbliche.
-

Nei 7 giorni successivi alla pubblicazione e comunque,

non oltre il 5 dicembre 2020, i soggetti indicati nel predetto elenco potranno effettuare l'**erogazione in denaro** alla struttura prescelta, secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda.

In particolare, le erogazioni devono essere eseguite con strumenti idonei a consentire la **tracciabilità delle operazioni**, come:

- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- carte di debito, carte di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

I soggetti **destinatari** delle erogazioni liberali, entro 7 giorni dal ricevimento dell'erogazione e comunque non oltre il 12 dicembre 2020, dovranno **dichiarare**, con l'apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport, di aver **ricevuto l'erogazione** in denaro.

Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta individuabili con il **numero di codice seriale**.

Come precisato dal Dipartimento per lo Sport, le date sopra riportate potranno subire variazioni in diminuzione in relazione al numero delle richieste pervenute.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta spettante è pari al **65%** delle **erogazioni in denaro** effettuate ed è riconosciuto:

- alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali**: nel limite del **20%** del reddito imponibile. Il credito d'imposta assegnato è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022, portando la quota in diminuzione delle imposte dovute;

- ai soggetti **titolari di reddito d'impresa**: nel limite del **10 per mille** dei ricavi annui. Il credito d'imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il **modello F24** (codice tributo "6892") esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022.

A cura della Redazione

Impresa

ONLUS, ODV E APS

Enti del Terzo settore: riaperti i termini per le modifiche statutarie

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il 31 marzo 2021 è il nuovo termine per approvare le modifiche statutarie con le maggioranze "semplificate" da parte di associazioni e imprese sociali. Lo prevede il disegno di legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, approvato dal Senato. Il provvedimento passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Quali sono i vantaggi della proroga dei termini per gli adeguamenti statuari per gli enti non profit?

Considerata la difficoltà di convocare le proprie assemblee visto l'aumento della curva dei **contagi da Ccoronavirus** e le conseguenti **misure restrittive**, agli **enti non profit** è stato concesso **più tempo** per **adeguare i propri statuti** alle disposizioni del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)**, come previsto dal D.Lgs. n. 117/2027.

Dopo una serie di proroghe successive al termine inizialmente fissato entro i primi 18 mesi dalla di entrata in vigore del predetto decreto, l'ultima data utile per gli adeguamenti statuari era stato stabilito dal **decreto Cura Italia** (n. 18/2020) per lo scorso **31 ottobre 2020** (termine che comunque non era da considerarsi tassativo ma riferito alla possibilità degli enti del Terzo settore di modificare lo statuto utilizzando le procedure e le maggioranze dell'assemblea ordinaria). **Leggi anche** Enti del Terzo settore: modifica degli statuti entro il 31 ottobre. Con quali modalità?

Tutti gli enti che intendono aderire al Terzo settore, mediante la prossima iscrizione al Runts - sebbene l'adesione al Terzo settore è in linea di principio facoltativa per tali enti - hanno l'obbligo di adeguare gli **statuti già esistenti**, oppure predisporre, già in sede di costituzione, statuti conformi alle disposizioni del CTS.

L'emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, in sede di conversione in legge del **D.L. 7 ottobre 2020 n. 125**, concede pertanto più tempo (**31 marzo 2021**) agli Enti e ai protagonisti del mondo del Terzo Settore.

L'emendamento è stato approvato l'11 novembre in Senato - ora in attesa della Camera - per essere inserito nella versione definitiva del decreto legge n. 125 che lo scorso 7 ottobre ha prorogato al **31 gennaio 2021** lo **stato di emergenza** per emergenza epidemiologica da Covid-19.

I vantaggi per Odv, Aps e Onlus

Le Organizzazioni di Volontariato (Odv), le Associazioni di Promozione Sociale (Aps), comprese

le Bande musicali, e le Onlus, ma anche le imprese sociali (coop, SpA, Srl), avranno circa **5 mesi** per rispettare le disposizioni stabilite dal **Codice del Terzo Settore (CTS)**.

Per Odv, Aps e Onlus il vantaggio offerto dalla normativa, e dalla riapertura dei termini, è quello di poter modificare lo statuto con una **procedura semplificata**. In altri termini, l'**assemblea** convocata dall'ente sarà atta a deliberare le modifiche anche in presenza di solo la **metà degli associati** a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, invece, la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In ogni caso, per tutti gli enti non profit, comprese le Odv, le Aps e le Onlus, rimane impregiudicata la possibilità di adeguare lo statuto alle indicazioni previste dal CTS, con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria (la quale prevede quorum costitutivi "aggravati" rispetto a quella ordinaria).

Modifiche statutarie

L'agevolazione delle deliberazioni assembleari con le maggioranze semplificate si riferisce solo agli enti già iscritti nei **registri delle Onlus, ODV e APS** e alle modifiche adottate **entro il termine del 31 marzo 2021**. Se l'adeguamento concerne invece **modifiche statutarie di natura facoltativa** sarà sempre necessaria (sia prima che dopo il 31 marzo 2021) una delibera in assemblea straordinaria, con le relative maggioranze. In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell'ente che decide di avvalersi di facoltà o opzioni riservategli dal legislatore della riforma.

Entro il **31 marzo 2021** gli atti costitutivi e gli statuti di Onlus, ODV, APS e Bande musicali, già costituite alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017), potranno pertanto essere modificati utilizzando le modalità e le maggioranze previste per le **deliberazioni dell'assemblea ordinaria**.

È possibile configurare **tre diverse tipologie** di norme del CTS suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) **norme inderogabili**;

b) **norme derogabili** solo attraverso espressa previsione statutaria (in genere con la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);

c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria **mere facoltà** (in genere con formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono...” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono).

Solo le norme di cui alle lettere a) e b) consentono agli enti di procedere alle modifiche statutarie con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Le norme “non agevolate” sono quelle che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà e richiedono le maggioranze per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria).

Esempi di modifiche statutarie

Scopo istituzionale dell’ente

A titolo di esempio, per quanto riguarda le modifiche statutarie relativamente allo scopo istituzionale dell’ente:

- la “**norma inderogabile**” potrebbe prevedere che “L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, ecc. mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva

o principale le seguenti attività di interesse generale: (elencazione attività tra quelle di cui all’art. 5 del D.lgs 117/2017)”;

- la “**norma non agevolata**” potrebbe prevedere che “L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento”.

Patrimonio dell’ente

Per quanto riguarda le modifiche statutarie relativamente al **patrimonio dell’ente**:

- la “**norma inderogabile**” potrebbe prevedere che: “L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve ecc. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; l’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, ecc. per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”;

- la “**norma non agevolata**” potrebbe prevedere che “L’Associazione può trarre le risorse economiche da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, entrate relative alle attività secondarie e strumentali, ecc.; per le attività di interesse generale prestate l’Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l’attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Innovazione digitale: convenzione MEF-SACE per la disciplina dell'attività istruttoria

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.a. che disciplina lo svolgimento da parte di SACE dell'attività istruttoria delle operazioni nell'ambito delle misure per la semplificazione e l'innovazione digitale, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi; le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE; la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità dell'attività di recupero dei crediti.

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 dell'11 novembre 2020, la delibera 29 settembre 2020 del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica che approva la **convenzione** tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.a. al fine di agevolare:

- progetti per la **transizione verso un'economia pulita e circolare** e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- progetti tesi ad accelerare la **transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente**, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Attività istruttoria e procedure per il rilascio delle Garanzie

In particolare la convenzione stabilisce che l'**attività istruttoria di SACE per il rilascio di Garanzie** è regolata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dai principi che regolano l'azione amministrativa.

SACE si impegna ad operare con la dovuta **diligenza professionale** e ad assumere le operazioni, deliberate dagli Organi Deliberanti sulla base della data di completamento della documentazione, in base alle modalità previste dalle proprie procedure interne e dalla

presente Convenzione.

In particolare, SACE rilascia Garanzie per i progetti che siano inerenti agli Obiettivi Ambientali.

Procedura di istruttoria

Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE valuterà il **rilascio di Garanzie** in favore di banche nazionali, banche estere, operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari per crediti concessi sotto ogni forma o per il rilascio di fidejussioni, garanzie, impegni di firma o aperture di credito documentario (i "Soggetti Garantiti"). **Non possono essere ricompresi nei Soggetti garantiti** i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

Le Garanzie sono rilasciate da SACE, tenendo conto dei criteri definiti all'interno del sistema dei limiti di rischio, con i seguenti procedimenti:

- nel caso di una o più Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano un importo in quota capitale inferiore ad Euro 200 milioni, la competenza deliberativa è degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali;
- nel caso di una o più Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano un importo in quota capitale uguale o superiore ad euro 200 milioni:
 - 1) la competenza deliberativa è degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali ed il rilascio della Garanzia è **approvato con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - 2) SACE informa prontamente il Ministero dell'avvio dell'attività istruttoria relativa a ciascun Progetto, fornendone le indicazioni disponibili;
 - 3) SACE trasmette al Ministero gli esiti dell'attività istruttoria.

Gestione delle polizze di assicurazione

SACE svolge l'attività di gestione degli indennizzi a valere sulle operazioni garantite in portafoglio e dei recuperi in base alle modalità previste dalle proprie procedure interne. Cura l'istruttoria indennitaria e, in caso di assenza di elementi ostativi, procede con la liquidazione della richiesta direttamente a valere sul Fondo attraverso l'accesso diretto al relativo conto corrente di tesoreria.

Il recupero dei crediti può essere fatto:

- **direttamente** da SACE;
- ovvero conferendo **mandato** a terzi e/o agli stessi assicurati.

Il Monitoraggio dello svolgimento delle attività esternalizzate sarà eseguito sempre da SACE sotto la propria responsabilità, al fine, soprattutto, di valutarne l'adeguatezza.

Gestione dei rischi e del fondo

SACE predispone e cura per conto del Ministero le attività di presidio dei rischi connessi agli impegni assunti dallo Stato, definendo, in linea con gli sviluppi della regolamentazione e delle migliori pratiche in uso, le metodologie, gli strumenti e le metriche idonei a garantire la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, delibera 29/09/2020 (G.U. 11/11/2020, n. 281)

Impresa

Dal MISE

Start-up: la cancellazione d'ufficio blocca la re-iscrizione

A seguito della cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale start-up eseguita d'ufficio con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che la società cancellata abbia esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile. La re-iscrizione costituirebbe, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il parere n. 257267 del 10 novembre 2020 con cui fornisce chiarimenti in materia di **PMI e start up**

innovative.

Il caso riguarda una società che, costituita con atto del 04 giugno 2015 e iscritta in sezione speciale start-up in data 12 giugno 2015, il 14 ottobre 2020 è stata **cancellata d'ufficio** dalla stessa con determina del Conservatore per **mancata attestazione del mantenimento dei requisiti**, nonostante fosse stata ammonita dall'ufficio.

Con protocollo del 29 ottobre 2020 la società ha presentato nuovamente **domanda d'iscrizione** in sezione speciale start-up al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale, previsto dalla norma sopracitata.

Le domande poste al Ministero dello Sviluppo Economico, sono le seguenti:

- se vi siano i **presupposti** perché la società possa essere **iscritta nuovamente in sezione speciale**, ovvero se tale beneficio debba intendersi definitivamente caducato con la cancellazione dalla sezione avvenuta in data 14 ottobre 2020;
- in caso di risposta affermativa, quale sia il dies a quo da prendere in considerazione al fine del computo del restante periodo di permanenza di 12 mesi in sezione speciale.

La società in questione supporta il diritto alla re-iscrizione nella sezione speciale fino alla data del 4 giugno 2021, al raggiungimento cioè dei **72 mesi dalla data di costituzione**.

Il Ministero non condivide l'ipotesi prospettata dalla società in quanto la re-iscrizione costituirebbe, a tutti gli effetti, **una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente**.

Tale interpretazione appare avvalorata dal principio di par condicio rispetto ad un'impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative; alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all'art. 38, comma 5, del DL 34/2020.

Conseguentemente il Ministero conferma che, a seguito della cancellazione d'ufficio intervenuta in data 14 ottobre 2020, la società in questione abbia esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, parere n. 257267, 10/11/2020

Impresa

Banca d'Italia

Indice di leva finanziaria: escluse dal calcolo le esposizioni verso la banca centrale

Gli impatti della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'area dell'euro hanno richiesto significativi accomodamenti della politica monetaria, pertanto, con riferimento alla disciplina dell'indice di leva finanziaria, è stato consentito alle banche di escludere, fino al 27 giugno 2021, dalla misura dell'esposizione complessiva le esposizioni verso la banca centrale rappresentate da: monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale e attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la stessa. Con la comunicazione del 10 novembre 2020, la Banca d'Italia stabilisce e dichiara pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano tale esclusione.

Il 10 novembre 2020, la Banca d'Italia ha comunicato l'esclusione di alcune esposizioni verso le banche centrali **dal calcolo dell'indice di leva finanziaria** alla luce della pandemia di COVID-19.

Il Regolamento (UE) n. 2020/873 (c.d. CRR "Quick fix") ha introdotto modifiche e integrazioni al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per contenere gli impatti dell'emergenza sanitaria COVID-19 per il sistema economico e finanziario.

In particolare con riferimento alla disciplina dell'indice di leva finanziaria, è stato consentito alle banche di escludere, **fino al 27 giugno 2021**, dalla misura dell'esposizione complessiva le **esposizioni verso la banca centrale** rappresentate da:

- a) monete e banconote che costituiscono la **valuta legale** nel paese della banca centrale;
- b) attività che rappresentano **crediti** nei confronti della banca centrale, **comprese le riserve** detenute presso la banca centrale, se l'autorità competente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie.

La motivazione di tale decisione Il 17 settembre 2020 la Banca centrale europea (BCE), nelle sue funzioni di banca centrale, ha dichiarato che gli impatti della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'area dell'euro hanno richiesto significativi **accomodamenti** della politica monetaria che, a loro volta, richiedono il corretto funzionamento del canale di trasmissione della politica monetaria rappresentato dal sistema bancario.

Per tale motivo è stata confermata l'esistenza delle **circostanze eccezionali** per l'esclusione delle esposizioni verso la banca centrale dal calcolo dell'indicatore di leva finanziaria.

Con la comunicazione del 10 novembre quindi la Banca d'Italia stabilisce e dichiara pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione, fino al 27 giugno 2021, delle esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva per il calcolo dell'indicatore di leva finanziaria al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie.

La comunicazione ha natura di atto normativo generale vincolante per le banche e i gruppi bancari meno significativi ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Banca d'Italia, comunicato, 10/11/2020

Impresa

Da CNDCEC

Rapporto Censis: PMI a rischio chiusura a causa dell'epidemia

Il lockdown e il gorgo di restrizioni legate al Covid-19 potrebbero "spazzare" via il doppio delle microimprese che sono morte tra il 2008 e il 2019, come conseguenza della grande crisi, questo avrebbe gravi ricadute sulla crescita: è in pericolo il meglio del motore antico del modello di sviluppo italiano. È quanto emerge dal «2° Barometro Censis-Commercialisti sull'andamento dell'economia italiana», realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attraverso la ricognizione delle valutazioni di un ampio campione di 4.600 commercialisti italiani, sensori diffusi sul territorio, affidabili e autorevoli dello stato dell'economia reale.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i risultati del «2° Barometro Censis-Commercialisti sull'andamento dell'economia italiana» realizzato dal Censis per il Consiglio: in sintesi i dati evidenziano che ad oggi il **fatturato risulta dimezzato** per 370.000 microimprese, e 415.000 sono in **crisi di liquidità**.

In pratica le piccole imprese italiane (con meno di 10 addetti e sotto i 500.000 euro di fatturato) sono a **rischio chiusura a causa dell'epidemia**. È in gioco un fatturato complessivo di 80 miliardi di euro e quasi un

milione di posti di lavoro.

Il lockdown e il gorgo di restrizioni legate al Covid-19 potrebbero spazzare via il doppio delle microimprese che sono morte tra il 2008 e il 2019, come conseguenza della grande crisi, questo avrebbe gravi **ricadute sulla crescita**: è in pericolo il meglio del motore antico del modello di sviluppo italiano.

È quanto emerge attraverso la ricognizione delle valutazioni di un ampio campione di 4.600 commercialisti italiani, sensori diffusi sul territorio, affidabili e autorevoli dello stato dell'economia reale.

Crollo dei fatturati e crisi di liquidità

Dall'analisi emerge che il 29% dei commercialisti rileva che più della metà delle microimprese clienti ha almeno **dimezzato il proprio fatturato** (il dato scende al 21,2% nel caso dei commercialisti che si occupano di imprese medio-grandi). Sono quindi 370.000 le piccole imprese che hanno subito un crollo di più della metà dei ricavi. Inoltre, il 32,5% dei commercialisti registra in più della metà della clientela una **perdita di liquidità** superiore al 50% nell'ultimo anno (il dato scende al 26,2% tra i commercialisti che seguono imprese di maggiori dimensioni). Sono cioè 415.000 le piccole imprese che oggi dispongono di meno della metà della liquidità di un anno fa.

Interventi pubblici

Le misure pubbliche adottate durante l'emergenza ottengono una valutazione **tra luci e ombre** da parte dei commercialisti. In particolare:

- il sostegno alle imprese (moratoria sui mutui, garanzie statali sui prestiti) viene giudicato positivamente dal 45,2%, in modo negativo dal 34%;
- gli aiuti al lavoro (divieto di licenziamento, ricorso alla Cassa integrazione in deroga) sono promossi dal 43,4%, bocciati dal 34,9%;
- il sostegno alle famiglie (bonus babysitter, congedi parentali, Reddito di emergenza) è visto con favore dal 36,6%, mentre il 37,5% ne dà un giudizio negativo;
- la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per le imprese più penalizzate è valutato bene dal 33,3%, male dal 46,9%.

Complessivamente lo sforzo statuale nel supportare gli operatori economici e i lavoratori durante il blocco di mercati e imprese va apprezzato, ma sembra non bastare.

Accelerazione delle misure

Per evitare la moria di piccole imprese, secondo i commercialisti bisogna intervenire qui e ora agendo su quello che non ha funzionato. Il 79,9% dei commercialisti auspica più **chiarezza nei testi normativi**, il 76,7% chiede **tempestività** nei chiarimenti sulle prassi

amministrative, il 70,7% molti **meno adempimenti**, il 67,2% una **migliore distribuzione delle risorse** pubbliche tra i beneficiari, il 61,1% una più efficace combinazione delle misure adottate, il 58,4% un taglio netto dei tempi necessari per l'effettiva erogazione degli aiuti economici, il 49,9% ritiene necessari stanziamenti economici più consistenti.

Secondo i commercialisti è indispensabile **snellire gli adempimenti burocratici** e i passaggi formali per rendere gli interventi più efficaci.

Infine, il 40,7% dei commercialisti ritiene che ci vorrà molto tempo per uscire dalla crisi, il 26,9% che occorre adattarsi subito alle nuove condizioni o non ci sarà crescita, il 24,2% pensa che molti settori vitali siano ancora in difficoltà.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Censis, Barometro CENSIS-COMMERCIALISTI sull'andamento dell'economia italiana, 12/11/2020

Impresa

Emendamento

Crisi d'impresa: l'assenza di amministrazione finanziaria o ente previdenziale non blocca l'omologazione

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte delle novità in merito alla crisi d'impresa e transazione fiscale. Con un emendamento al codice della crisi d'impresa è stato previsto che il tribunale possa omologare il concordato preventivo, o l'accordo di ristrutturazione, anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con un emendamento al decreto legge n. 125/2020, in fase di conversione, in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte delle novità in merito alla **crisi d'impresa e transazione fiscale**.

In particolare è stato previsto che il tribunale possa **omologare il concordato preventivo, o l'accordo di ristrutturazione**, anche **in mancanza di voto** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.”

Come si nota dalla disposizione è tuttavia indispensabile la presentazione di **una relazione sottoscritta da un professionista** che attesti espressamente la **convenienza** della proposta di soddisfacimento cristallizzata nel piano o nell'accordo rispetto all'alternativa della messa in liquidazione dell'impresa.

Infine l'emendamento prevede che: “Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore”.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.